



## COMUNICATO N. 200/DIV – 4 APRILE 2024

200/621

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 3 APRILE 2024

Si riportano i risultati delle gare di recupero disputate il 3 Aprile 2024

#### 14^ Giornata ritorno

##### GIRONE A

TRIESTINA                      ATALANTA U23                      1-1

##### GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN              VIRTUS ENTELLA              2-0  
RIMINI                                  OLBIA                                  5-0

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 4 Aprile 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 3 APRILE 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,  
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso delle gare di recupero della quattordicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società RIMINI hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti della Società sopra indicata ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 100,00**

**TRIESTINA** per avere i suoi sostenitori (50%) presenti nella Gradinata Settore B-C, intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 18° minuto del primo tempo e al 28° minuto del secondo tempo, per due volte in entrambe le occasioni indicate.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MELE PAOLO (OLBIA)

## **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

GYABUAA MANU EMMANUEL (ATALANTA U23)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

COMENENCIA LIVANO SHYRON L (JUVENTUS NEXT GEN)

GUERRA SIMONE (JUVENTUS NEXT GEN)

GIGLI NICOLO (RIMINI)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CAPONE CHRISTIAN (ATALANTA U23)

STRAMACCIONI DIEGO (JUVENTUS NEXT GEN)

### **AMMONIZIONE (VIII INFR)**

MONTEBUGNOLI MATTEO (OLBIA)

### **AMMONIZIONE (VII INFR)**

BELLODI GABRIELE (OLBIA)

BIANCU ROBERTO (OLBIA)

## **AMMONIZIONE (II INFR)**

ANZOLIN MATTEO  
MINESSO MATTIA

(TRIESTINA)  
(TRIESTINA)

C.U. n. 199/DIV del 2.04.2024

Il G.S. ad integrazione del predetto comunicato adotta il seguente provvedimento:

### **OPERATORI SANITARI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500,00 DI AMMENDA**

SALA GIANLUCA

(PRO SESTO)

per avere, al 7° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e usciva dall'area tecnica pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva, r. Assistente Arbitrale n. 1).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze 4 Aprile 2024

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani

200/623